

Provincia di Ravenna

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

RELAZIONE

COMUNE DI FAENZA

OGGETTO: ADOZIONE PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) E DI CORRELATA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) "ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADA PROV.LE N. 16 E REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE FAENZA-BORGO TULIERO". ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA L.R. 20/2000 e s.m. e i., PARERE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 20/2000 e s.m. e i., PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008

IL SERVIZIO ASSOCIATO DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

VISTO l'art. 29 della L.R. 20/2000 e smi che al comma 1 e seguenti disciplina i contenuti del Regolamento Edilizio Comunale precisando che:

"Il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) contienele norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio, nonché la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano.

2. Il RUE, in conformità alle previsioni del PSC, stabilisce la disciplina generale relativa ai seguenti interventi:

a) le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale;

b) gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia nel centro storico sia negli ambiti da riqualificare;

b bis) le modalità di intervento su edificio e impianti per l'efficienza energetica e le modalità di calcolo degli eventuali incentivi per il raggiungimento di livelli prestazionali superiori al requisito minimo di prestazione energetica previsto dalle norme in vigore;

c) gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive di cui al comma 6 dell'art. A-13 dell'Allegato.

2 bis. Il RUE può stabilire, per le parti del territorio specificamente individuate dal PSC, e in conformità alle previsioni del medesimo piano, la disciplina particolareggiata degli usi e delle trasformazioni ammissibili, dettandone i relativi indici e parametri urbanistici ed edilizi.

3. Gli interventi di cui ai commi 2 e 2 bis non sono soggetti al POC e sono attuati attraverso intervento diretto.

4. Il RUE contiene inoltre:

a) abrogata.

b) la disciplina degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;

c) le modalità di calcolo delle monetizzazioni delle dotazioni territoriali.

5. Il RUE è approvato in osservanza degli atti di coordinamento tecnico di cui all'art.16 ed è valido a tempo indeterminato.

...

VISTO l'art. 33 comma 4bis della L.R. 20/2000 e smi che dispone che:

4bis. Il RUE, qualora presenti la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato di cui all'articolo 29, comma 2-bis, è adottato ed approvato con il procedimento previsto dall'articolo 34.

VISTO l'art. 34 comma 6 della L.R. 20/2000 e smi che dispone che:

"Contemporaneamente al deposito, il POC viene trasmesso alla Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore.

Trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una valutazione positiva."

VISTO l'art. 5 "Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani" della L.R. 20/2000 e smi che dispone che:

1. La Regione, le Province e i Comuni, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nell'elaborazione ed approvazione dei propri piani prendono in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi piani, provvedendo alla Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) degli stessi, in conformità alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 (Valutazione degli effetti di determinati piani

e programmi sull'ambiente) e alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa.

...

6. Al fine di evitare duplicazioni le fasi procedurali, gli atti e ogni altro adempimento richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale per la procedura di valutazione disciplinata dal presente articolo sono integrate nel procedimento di elaborazione e approvazione dei piani disciplinato dalla presente legge, con le seguenti precisazioni ed integrazioni:

a) le procedure di deposito, pubblicazione, partecipazione e consultazione previste per i piani disciplinati dalla presente legge sostituiscono ad ogni effetto gli analoghi adempimenti previsti ai fini della valutazione ambientale;

b) per i POC e i PUA in variante agli stessi, il Comune trasmette il piano adottato ai soggetti competenti in materia ambientale, individuati in collaborazione con la Provincia, per acquisirne il parere, entro i termini e con le modalità per la presentazione delle osservazioni al piano.

7. La Regione e le Province, in veste di autorità competente, si esprimono in merito alla valutazione ambientale rispettivamente dei piani provinciali e comunali nell'ambito dei seguenti provvedimenti di loro competenza, dando specifica evidenza a tale valutazione:

... omissis ...

b) per il POC, nell'ambito delle riserve al piano adottato di cui all'articolo 34, comma 6, previa acquisizione delle osservazioni presentate;

... omissis ...

9. In coerenza con le valutazioni di cui ai commi precedenti, la pianificazione territoriale e urbanistica persegue l'obiettivo della contestuale realizzazione delle previsioni in essa contenute e degli interventi necessari ad assicurarne la sostenibilità ambientale e territoriale.

... omissis ...

VISTO l'art. 5 "Compiti della Provincia" della L.R. 19/2008 e smi che dispone che:

"1. La Provincia esprime il parere sul Piano strutturale comunale (PSC), sul Piano operativo comunale (POC) e sul Piano urbanistico attuativo (PUA), nonché, in via transitoria, sulle varianti al Piano regolatore generale (PRG) e sugli strumenti urbanistici attuativi del vigente PRG, in merito alla compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio.

2. Il parere è rilasciato nell'ambito delle riserve o degli atti di assenso, comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico sulla base della relazione geologica e dell'analisi di risposta sismica locale a corredo delle previsioni di piano ..."

VISTO l'art. 18bis "Semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica" della L.R. 20/2000 e smi che dispone che:

"1. Al fine di ridurre la complessità degli apparati normativi dei piani e l'eccessiva diversificazione delle disposizioni operanti in campo urbanistico ed edilizio, le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, della Regione, delle Province, della Città metropolitana di Bologna e dei Comuni attengono unicamente alle funzioni di governo del territorio attribuite al loro livello di pianificazione e non contengono la riproduzione, totale o parziale, delle normative vigenti, stabilite:

a) dalle leggi statali e regionali,

b) dai regolamenti,

c) dagli atti di indirizzo e di coordinamento tecnico,

d) dalle norme tecniche,

e) dalle prescrizioni, indirizzi e direttive stabilite dalla pianificazione sovraordinata,
f) da ogni altro atto normativo di settore, comunque denominato, avente incidenza sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia.

2. Nell'osservanza del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui al comma 1, il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) nonché le norme tecniche di attuazione e la Valsat dei piani territoriali e urbanistici, coordinano le previsioni di propria competenza alle disposizioni degli atti normativi elencati dal medesimo comma 1 attraverso richiami espressi alle prescrizioni delle stesse che trovano diretta applicazione."

VISTO il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" pubblicato sul Supplemento Speciale della G.U. n. 24 del 29 gennaio 2008, entrato in vigore quindi il 13 febbraio 2008;

VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna con delibera n. 1795/2016 del 31.11.2016 avente ad oggetto "*Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015. Sostituzione della direttiva approvata con D.G.R. n. 2170/2015*";

VISTA la Legge 56/2014 (c.d. Del Rio) e ss.mm.ii. che dispone che le funzioni di organo esecutivo della Giunta Provinciale sono assunte in capo al Presidente della Provincia;

VISTA la Convenzione tra la Provincia di Forlì-Cesena e la Provincia di Ravenna per la gestione associata delle funzioni in materia di pianificazione territoriale, ai sensi del vigente art. 39 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, approvata dalla Giunta Provinciale di Ravenna con deliberazione n. 50 del 06.04.2016;

VISTO il Piano Operativo per la gestione associata delle funzioni in materia di pianificazione territoriale con la Provincia di Forlì-Cesena e la Provincia di Ravenna, approvato dalla Giunta Provinciale di Ravenna con deliberazione n. 69 del 11.05.2016;

VISTA la nota dell'Unione della Romagna Faentina del 12.02.2016, ricevuta dalla Provincia di Ravenna il 17.02.2016 e assunta agli atti con P.G. 5276, con la quale è stata inviata parte della documentazione relativa al POC e correlata variante al RUE di Faenza "Adeguamento e messa in sicurezza strada Prov.le n. 16 e realizzazione pista ciclo-pedonale Faenza-Borgo Tuliero", adottata dall'Unione della Romagna Faentina con delibera n. 52 del 23.12.2015 e trasmessa per l'attivazione degli adempimenti previsti a carico della Provincia al fine dell'espressione dei pareri di competenza;

VISTA la nota del Servizio Programmazione Territoriale della Provincia di Ravenna dell'01.03.2016, PG 7139, con la quale sono stati trasmessi all'ARPAE - SAC di Ravenna gli elaborati dello strumento urbanistico in oggetto al fine di richiederne l'esame istruttorio ai fini Valsat, così come previsto dalla "*Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015*";

VISTA la nota della Provincia di Ravenna del 18.03.2016 PG 2016/9440, con la quale è stata richiesta all'Unione della Romagna Faentina documentazione integrativa;

VISTE le note della Unione della Romagna Faentina, assunte agli atti della Provincia con P.G.2016/16402 del 16.05.2016, P.G. 25992 del 22.08.2016, P.G. 29779 del 13.10.2016

e P.G. 33437 del 30.11.2016, con le quali è stata trasmessa la documentazione integrativa richiesta;

VISTA la nota di ARPAE - SAC di Ravenna del 01.12.2016 PG. 2016/33623 con la quale è stato trasmesso alla Provincia il referto istruttorio ai fini Valsat;

PREMESSO:

CHE ai sensi di quanto disposto dalla L.R. 20/2000 è demandata al Comune la responsabilità sulla conformità a Leggi e Regolamenti, nonché alla correttezza delle procedure, con particolare riferimento:

- alle disposizioni relative ai contenuti della pianificazione di cui all'Allegato alla LR 20/2000 e smi;
- alla disciplina relativa alla dotazione di standard pubblici ai sensi della LR 20/2000 e smi e del PTCP;
- ai contenuti della delibera Regionale di "Approvazione dell'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002), in applicazione dell'art.50 della L.R. 15/2013;

CHE la Provincia di Ravenna con deliberazione n. 9 del 28 febbraio 2006, del Consiglio Provinciale, ha approvato il PTCP, successivamente modificato tramite l'approvazione dei piani settoriali provinciali (commercio, rifiuti, energia, acque);

CHE il Comune di Faenza è dotato di Piano Strutturale Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 5761/17 del 22.01.2010;

CHE il Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina nella seduta del 31.03.2015 ha approvato con deliberazione n. 11 il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) del Comune di Faenza.

PRESO ATTO:

CHE il Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina nella seduta del 23.12.2015 ha adottato con deliberazione n. 52 l'adozione POC e correlata variante al RUE del Comune di Faenza "Adeguamento e messa in sicurezza strada P.le n.16 e realizzazione pista ciclo-pedonale Faenza- Borgo Tuliero";

CHE l'adozione POC e correlata variante al RUE del Comune di Faenza "Adeguamento e messa in sicurezza strada P.le n. 16 e realizzazione pista ciclo-pedonale Faenza-Borgo Tuliero", adottata dall'Unione della Romagna Faentina è stata depositato per la libera consultazione, ai sensi dell'art. 34, della LR 20/2000, ed è pervenuta in totale n. 1 osservazione;

CONSTATATO:

CHE il Comune di Faenza intende procedere all'adeguamento e messa in sicurezza della Strada provinciale n. 16 "Modiglianese" e realizzare il percorso ciclopeditonale Faenza-Borgo Tuliero, attualmente non previsto negli strumenti di pianificazione

urbanistica vigenti, il cui tracciato interessa anche aree che non sono nella disponibilità del Comune e per le quali si rende necessario attivare le procedure espropriative.

Il POC è stato adottato ai fini della localizzazione urbanistica connessa all'attuazione dell'opera pubblica in progetto in quanto la LR 20/00 e s.m.i. attribuisce al POC il compito di localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico.

Ai sensi della precitata LR 37/02 e s.m.i. art. 8 *"I vincoli urbanistici finalizzati all'acquisizione coattiva di beni immobili o di diritti relativi ad immobili per la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, sono apposti attraverso il Piano operativo comunale (POC), ovvero sua variante"*.

Il POC adottato sarà approvato con le modalità previste dall'art. 34 della LR 20/2000 e s.m.i., come integrato dall'art. 17 della LR n. 37/2002 (Disposizioni regionali in materia di espropri), e comporterà all'atto della sua approvazione l'apposizione del vincolo espropriativo e la contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera prevista.

Lo strumento urbanistico in oggetto (POC) comporta l'adeguamento del RUE vigente mediante l'adozione di specifica variante cartografia, che consiste nella rappresentazione nelle tavole progettuali del percorso e conseguente modifica della zonizzazione riferita alle aree interessate dalla previsione di pista ciclopedonale da "ambiti agricoli di particolare interesse paesaggistico" di cui art. 15 e in parte minoritaria "aree di valore naturale e ambientale" di cui art. 14 a "zone per la viabilità" di cui all'art. 18 comma 2., interamente ricomprese nelle fasce di rispetto della strada provinciale "Modiglianese".

CHE il Settore Lavori Pubblici della Provincia di Ravenna, con nota PG 21912 del 29.06.2016, ha formulato il seguente contributo:

Facendo seguito alla nota di codesto Spett.le Comune, prot. n. 14230/2016 ed acquisita agli atti di questa Provincia al prot. n. 14790 del 04/05/2016, relativa all'adozione di POC e correlata variante al RUE del Comune di Faenza per l'adeguamento e messa in sicurezza della S.P. n. 16 e realizzazione di pista ciclo-pedonale Faenza - Borgo Tuliero, si premette che:

- con deliberazione di Consiglio dell'Unione Romagna Faentina n. 52 del 23/12/2015, relativa ad "ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADA PROVINCIALE N. 16 E REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE FAENZA BORGO TULIERO: POC SPECIFICO E CORRELATA VARIANTE AL RUE DEL COMUNE DI FAENZA - ADOZIONE", si dispone di adottare il provvedimento di adozione al POC, correlato dal progetto definitivo dell'opera pubblica di che trattasi, dando atto che l'entrata in vigore del POC a seguito della sua approvazione comporterà l'apposizione dei vincoli espropriativi necessari per la realizzazione delle opere pubbliche ivi previste e la dichiarazione di pubblica utilità delle medesime, ai sensi dell'art. 12, comma 6 della L.R. n. 37/2002 e successive modificazioni;

- il POC adottato contiene un allegato in cui sono elencate le aree interessate dai vincoli preordinati all'esproprio e i nominativi dei proprietari secondo i registri catastali, tra i quali rientra anche la Provincia di Ravenna;

ciò premesso, si comunica che tutti gli immobili di proprietà di questa Provincia, interessati dai vincoli preordinati all'esproprio, risultano essere di natura giuridica demaniale e/o patrimoniale indisponibile e pertanto si invita codesto Spett.le Comune a stralciare detti immobili dal procedimento di apposizione dei vincoli preordinati all'esproprio e/o dalla procedura espropriativa, così come previsto:

- dall'art. 4, comma 1 e 2 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni, recante:

"1. I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione.

2. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici possono essere espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione.”

- dall'art. 31, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni, recante:

“2. Se lo Stato o un altro ente pubblico è titolare del bene, si applicano le disposizioni riguardanti la transazione.”

Per quanto sopra esposto si invita inoltre codesto Spett.le Comune, a regolarizzare i rapporti giuridici, patrimoniali e tecnici con questa Provincia, mediante richiesta di apposita Concessione di tutte le aree stradali e relative pertinenze di proprietà di questa Provincia, interessate all'intervento in oggetto, e nelle more, si chiede di dare riscontro nel redigendo progetto, alle seguenti prescrizioni, condizioni ed integrazioni, come di seguito riportate:

Provincia di Ravenna - U.O. Concessioni ed U.O. Viabilità Faenza - formulate con nota del 28/06/2016 e conservata agli atti di questa Provincia, recante "Da quanto risulta dagli elaborati grafici trasmessi il tracciato del percorso in progetto (parte pubblica) si snoda dalla P.Km. 0+050 alla P.Km. 1+600 circa in destra lungo la S.P. n°16 "Marzeno" e risulta ricadere fuori dal centro abitato di Faenza. Nel tratto in uscita dall'abitato di Faenza viene rappresentato un attraversamento pedonale, alla P.Km. 0+050, che dovrebbe collegare il percorso in progetto con un intervento "privato" in sx del quale si richiede ulteriore dettaglio grafico per comprenderne meglio le modalità di inserimento riguardante le pertinenze della Strada Provinciale n°16, nonché l'innesto sulla stessa se previsto. Dall'esame degli elaborati trasmessi, in relazione al percorso ciclo-pedonale in destra, si rileva quanto di seguito riportato con le relative prescrizioni e specificazioni :

1) dall'analisi degli elaborati grafici trasmessi risulta che le scale di rappresentazione grafica non consentono, al momento, un esame appropriato del progetto, ivi compreso per l'interasse di ubicazione delle sezioni trasversali (almeno 1°/35-50 m.), pertanto si richiedono tavole grafiche di maggiore dettaglio su tutta la tratta;

2) come specificato in precedenza, in occasione di un incontro preliminare nel novembre scorso, il cordolo prefabbricato costituente l'elemento spartitraffico (a separazione dalla S.P. n°16), ove previsto, dovrà essere ubicato su tutto il tratto ad una distanza non inferiore a cm. 50 dall'attuale linea di margine della corsia stradale in dx (riferimento filo esterno riga bianca) . Lo stesso cordolo dovrà essere collocato altimetricamente ad una quota di cm. 20 al di sopra della quota stradale, salvo particolari casi di raccordo da valutarsi sulla base di tavole grafiche di maggiore dettaglio . L'elemento di separazione dalla S.P. n°16 (spartitraffico) da utilizzare dovrà essere di larghezza minima non inferiore a cm. 50 (art.7 DM 557/1999) . Si rimanda all'esame di tavole grafiche maggiormente dettagliate per valutare le zone di raccordo e inserimento, lungo il tracciato della S.P. n°16, dei cordoli delimitanti lo sparti-traffico rappresentato. Si precisa che nei tratti denominati 4 e 5 (rimandando ad una corretta valutazione, mediante tavole di dettaglio, sull'effettivo dislivello riscontrato tra il piano stradale e la quota del percorso) il terreno sistemato in pendenza non potrà, comunque, essere raccordato direttamente al cordolo ma dovranno essere garantite, sia in testa che al piede aiuola, opportune banchine vegetali (larghezza non inferiore a cm. 50/60) . I cordoli prefabbricati dovranno essere opportunamente smussati senza spigoli vivi a vista e rinfiancati in maniera idonea in cls;

3) per quanto attiene all'esigenza di utilizzo di barriera di protezione (guard-rail) si rimanda all'esame di tavole grafiche e particolari di maggiore dettaglio considerando l'andamento altimetrico variabile del piano campagna esistente, rispetto alla quota stradale, ivi per cui risulta necessario, come specificato in precedenza preliminarmente, verificare sui vari tratti se sussistono condizioni di sufficiente salvaguardia del percorso in progetto nel caso di fuori-uscite di veicoli dalla carreggiata stradale. In linea di massima

si ritiene, rimandando comunque ad un attento esame successivo come sopra riferito, opportuno valutare l'inserimento di dispositivi di ritenuta (a tutela dell'utenza debole) qualora non sia previsto alcun elemento spartitraffico come sopra e/o vi siano condizioni altimetriche "pericolose" tra il piano viabile e la quota del percorso in progetto (percorso collocato ad una quota inferiore oppure ubicato ad una quota superiore con dislivello massimo contenuto in cm. 70/80 circa). Le tavole richieste dovranno essere, altresì, complete di particolari della barriera adottata ed indicare le modalità di chiusura delle barriere nei punti di inizio e termine delle protezioni con i relativi raccordi verso strada;

4) si evidenzia che il varco esistente posto sulla S.P.n°56 "Canaletta e di Sarna" all'incrocio con la S.P. n°16 viene ad intersecare il percorso in progetto. A quanto risulta dagli atti di questa Provincia il varco non risulta censito tra gli accessi autorizzati, da questa Provincia, e perciò si ritiene necessario studiarne la regolarizzazione (anche dal punto di vista amministrativo) e valutare l'opportunità di poterlo, eventualmente, traslare in direzione Brisighella al di là dell'attraversamento pedonale previsto in modo da superare l'interferenza suddetta. Inoltre in riferimento agli altri accessi indicati nelle tavole grafiche trasmesse, ove prevista l'interruzione del percorso, agli atti di questa Provincia risulta, allo stato, quanto segue :

a. varco P.Km. 1+160 dx accesso

b. varco P.Km. 1+172 dx non censito

c. varco P.Km. 1+308 dx accesso carraio 4,80 (civ.abitazione)

d. varco P.Km. 1+344 dx accesso carraio 4,20 + accesso pedonale 1,20 (civ.abitazione)

e. varco P.Km. 1+432 dx accesso carraio 3,20 (civ.abitazione)

f. varco P.Km. 1+520 dx accesso

pertanto per i varchi che risultano non censiti si rende necessario effettuare ulteriori approfondimenti al fine di accertarne l'effettiva valenza. Nel caso vi fosse l'esigenza di considerarli a titolo di accessi si dovrà, preventivamente, sottoporre le relative istanze a questa Provincia per le valutazioni di competenza. Per quanto riguarda i varchi autorizzati si prescrive di prevedere in sede progettuale la loro regolarizzazione ai sensi di quanto previsto dal Reg. Prov.le n° 412 del 1973 curando in particolar modo l'inserimento del percorso protetto con i relativi raccordi dello spartitraffico previsto e gli accorgimenti necessari per la raccolta delle acque;

5) nei tratti ove previsti muri di sostegno in c.a. si prescrive che la sommità del muretto debba essere collocata ad una quota superiore, al piano del percorso in progetto, di cm. 20/25 con angoli sulle facce superficiali opportunamente smussati (privo di spigoli vivi). Si rimanda ad un esame più approfondito sulla base di tavole e particolari grafici di maggiore dettaglio al fine di valutarne correttamente il tracciato in particolare i raccordi dei muretti in prossimità di accessi e Vie Pubbliche (S.P.n°56 compresa) e l'andamento, nonché la tipologia, delle recinzioni collocate superiormente. Si precisa infine che sui tratti interessati dai muretti e dal manufatto in c.a. costituente il tratto in rampa dovranno essere effettuate opportune verifiche al fine di accertare la necessità di inserimento di linee a servizio della rete scolante, servizi per utenze, ecc... Si segnala, inoltre, di approfondire opportunamente l'ala di fondazione rispetto al piano di campagna esistente. Nel tratto identificato con la Sez. C1-C1 riguardante la rampa in c.a. (con $p=6\%$) si prescrive di prevedere lo stacco del manufatto oltre la fascia interessata dalle pertinenze stradali (interventi manutentivi futuri) e si suggerisce di utilizzare il conglomerato bituminoso, come pavimentazione superficiale, anziché il calcestruzzo in termini di durabilità e di aderenza. Si rimanda, anche in questo caso, ad un'analisi più approfondita attraverso apposite tavole di dettaglio per valutarne meglio la portata ivi compreso i sistemi di raccolta acque superficiali;

6) si suggerisce che il sottofondo e la sovrastruttura del percorso ciclo-pedonale, in linea generale, debbano essere costituiti mediante posa di geotessuto con funzione anti-

contaminante, successivo riempimento in sabbia (gruppi A3 - A2-4) compattata a strati finiti di cm. 30, sovrastante fondazione in misto granulare stabilizzato (con IP = 0) spessore finito compreso di cm. 30 e con superiore pavimentazione composta da binder spessore compreso cm. 7 (0-18) e strato d'usura spessore compreso cm. 3 (0-9). Il pacchetto dovrà interessare, oltre alla larghezza utile del percorso, una misura non inferiore a cm. 50 (nei tratti confinanti con la campagna) e la proiezione dello spartitraffico (nei tratti ove previsto). Sulla fascia minima di cm. 50 posta sulla S.P.n°16, di cui al punto 2 precedente, si specifica che dovrà essere realizzato un pacchetto di profondità almeno pari a cm. 80 costituito da sabbia spessore compreso cm. 20, cm. 40 misto granulare stabilizzato e pavimentazione finita compressa pari a cm. 20 (caratteristiche dei relativi materiali come sopra fatta eccezione per la pavimentazione da definire in seguito in sede di esame definitivo sulla base delle tavole di dettaglio);

7) per quanto concerne la rete scolante da prevedere lungo il tracciato del percorso ciclo-pedonale in progetto si prescrive che nei tratti interessati dallo spartitraffico rappresentato dovranno essere previsti punti di raccolta acque (per mezzo di bocche di lupo passanti i cordoli con idoneo tubo in pvc) con interasse non superiore a m. 12,00 precisando che non saranno ammessi, per nessun motivo, pozzetti a caditoia sulla pavimentazione stradale della S.P. n°16. Si suggerisce, per quanto possibile, l'adozione di uno spartitraffico di larghezza cm. 80 tale da consentire la raccolta delle acque meteoriche mediante bocche di lupo sia su strada che all'interno del percorso, ove la pendenza trasversale sia rivolta verso strada. Nei tratti del percorso, caratterizzati dalla presenza di uno spartitraffico di larghezza cm. 50, si dovrà procedere per la raccolta delle acque interna (a seconda del verso della pendenza trasversale) mediante l'utilizzo di pozzetti (a piede cordolo e/o a piede muretto) aventi dim.int. cm. 40x40 completi di chiusino in ghisa sferoidale (classe C250) complanare. Si precisa che per una migliore gestione della raccolta acque superficiale sarebbe consigliabile dare pendenza al percorso in progetto verso la S.P.n°16 in modo da creare un unico punto di raccolta al piede del cordolo (all'interno) lato strada. Se non risulta possibile tale scelta si dovrà tenere conto che, dovendo raccogliere le acque a piede muro/cordolo (lato campagna), le acque provenienti dalla S.P.n°16 (mediante bocca di lupo) dovrebbero attraversare l'intera larghezza della pista ciclo-pedonale, pertanto sarebbe opportuno intercettarle mediante un pozzetto (cieco) a piede cordolo collocato all'interno del percorso. I vari pozzetti a caditoia e/o ciechi andranno collegati mediante tubazioni in pvc per poi confluire, mediante apposito pozzetto sifonato, nel recapito principale. Per quanto attiene il dimensionamento di tratti di tombinamento del fosso di guardia esistente si evidenzia che dovrà derivare da apposita verifica idraulica (da allegare) coerente con i bacini scolanti originari e le relative livellette di scolo senza determinare aggravii sia per le aree pubbliche che per le proprietà private. Si rimanda ad un esame successivo più approfondito sulla base di elaborati di dettaglio;8) data la portata dell'intervento proposto e la valenza dell'opera si suggerisce di prevedere, lungo il percorso in progetto, apposite predisposizioni per un futuro impianto di illuminazione pubblica (canalizzazioni, plinti, pozzetti) intervenendo però, sin da subito, con il potenziamento dell'attuale illuminazione sull'intersezione con la S.P. n°56 "Canaletta e di Sarna", compreso il tratto in rampa, (anche in considerazione dell'attraversamento pedonale previsto), sull'intersezione con la S.C. Via Bracchina e verificando l'eventuale esigenza di rafforzamento nel tratto terminale a ridosso dell'incrocio con la S.C. Via Tuliero ivi compreso il tratto interessato dal superamento del Rio Tombarelle. Per i motivi sopra esposti si suggerisce di prevedere, altresì, predisposizioni future (canalizzazione e pozzetti) a servizio delle utenze e/o esigenze che si dovessero presentare in seguito. Si precisa che anche per il ponte previsto sul Rio Tombarelle si dovrà valutare l'ipotesi di

prevedere opportuni accorgimenti per consentire il passaggio, in futuro, di linee a servizio delle utenze;

9) si richiede infine, per una corretta valutazione, la trasmissione di elaborati specifici con indicati gli interventi di segnaletica verticale ed orizzontale conseguenti al progetto in esame, nonché il ricollocamento ed ubicazione prevista per i cassonetti porta-rifiuti interessati dal tracciato in esame.

Si rappresenta, date le dimensioni dell'opera, che risulta necessario predisporre, preventivamente, un'accurata indagine dei sotto-servizi presenti onde accertare eventuali interferenze con le opere in progetto. Nel caso dovesse emergere l'esigenza di posizionamento di sottoservizi (rete elettrica – telefonica – gas – ecc.), dovranno essere autorizzati da questa Provincia qualora riguardassero le pertinenze stradali e/o la fascia di rispetto dettata dal Codice della Strada.

Si precisa che a completamento dei lavori le opere realizzate rimarranno a carico del Comune di FAENZA per la loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, ed ogni nascente onere ad esse relativo.

In ultimo si rimanda, come sopra detto, all'invio di elaborati di dettaglio richiesti al fine di poter esprimere il parere di competenza sulle opere in oggetto precisando che l'opera dovrà, data la sua natura, rispondere a quanto previsto dal D.M. 557/1999 e s m. e i. nonché essere conforme al Codice della Strada e suo Regolamento d'attuazione."

Si segnala infine che le suddette prescrizioni, condizioni ed integrazioni, sono subordinate alla realizzazione dei lavori e saranno vincolanti per la disponibilità delle aree stradali di proprietà di questa Provincia, interessate dall'intervento.

Pertanto si chiede all'Unione della Romagna Faentina e al Comune di Faenza di corrispondere, in sede di approvazione degli strumenti urbanistici e nelle successive fasi di progettazione ed esecuzione, alle condizioni e prescrizioni sopra riportate.

a. SULLA CONFORMITA' AL PSC E AI PIANI SOVRAORDINATI

Il Documento di Valsat trasmesso dall'Unione della Romagna Faentina contiene il paragrafo Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni nel quale si dà atto della conformità della Variante proposta rispetto alla pianificazione sovraordinata.

La Provincia di Ravenna, con nota del 18.03.2016 PG 2016/9440, ha richiesto integrazioni rilevando che:

la documentazione, in particolare il Rapporto Valsat, riporta correttamente che lo strumento urbanistico in esame interessa un' "area forestale", così come disciplinata dall'art. 3.10 del PTCP. Lo stesso documento, nel dare riscontro della conformità al PTCP, riporta che "L'area oggetto di POC verrà sottoposta ad autorizzazione paesaggistica proprio per verificare che la realizzazione non pregiudichi i valori protetti dell' area. Il POC è comunque coerente con i disposti di PSC", in conformità alla disposizione del c. 9 bis dell'art. 3.10 del PTCP.

Si chiede altresì al Comune di riportare anche il riferimento al c. 10 bis dello stesso art. 3.10, qualora l'intervento comporti interventi compensativi.

Con nota del 16.05.2016 l'Unione della Romagna Faentina ha corrisposto a quanto richiesto con la seguente precisazione:

Si conferma che nell'area forestale interessata dall'intervento, così come disciplinata dall'art. 3.10 delle Norme di Attuazione del PTCP e dall'art. 10.5 delle NdA del PSC, non sono previsti abbattimenti di alberi come già specificato ai paragrafi 6.1 "Paesaggio e Urbanizzazione e 6.6 Flora e Fauna" del Rapporto di VALSAT. Tuttavia, qualora in fase di progettazione esecutiva e di realizzazione si rendesse necessario attivare compensazioni causa l'abbattimento di alberi, saranno definiti e attuati gli interventi compensativi dei valori compromessi previsti dall'art. 3.10 comma 10bis del PTCP, come

introdotto dall'art. 10 comma 10bis delle Norme di Attuazione del vigente PTPR. Atteso ciò, si valuta appropriato ricondurre tale eventualità, allo stato esclusa, al momento in cui effettivamente si prefigurassero condizioni impreviste comportanti abbattimento di alberi: in tale ipotesi, la definizione e l'attuazione delle compensazioni, nel rispetto della suddetta normativa, discenderanno dalla consistenza e qualità dei valori ambientali che risultassero coinvolti e dalle correlate valutazioni da parte delle strutture competenti.

La stessa Relazione di Valsat fornisce adeguato rispetto alla compatibilità degli strumenti urbanistici adottati con il PSC di Faenza, evidenziando quanto segue:

il Piano Strutturale Comunale Associato delinea le scelte strategiche di assetto, sviluppo e tutela della integrità fisica ed ambientale e dell'identità culturale del territorio dell'Ambito faentino indicando i criteri cui le successive azioni e progetti puntuali dovranno attenersi.

Il PSC vigente del Comune di Faenza, che delinea le principali scelte di assetto e sviluppo del territorio e per tutelare l'identità fisica ambientale e culturale dello stesso, individua cartograficamente solo i percorsi ciclopedonali di rango strutturale, esistenti e di progetto, mentre i tracciati di minore rilievo non sono localizzati in quanto viene rinviata al POC la rideterminazione del fabbisogno di attrezzature, la puntuale loro localizzazione ed eventuale specifica integrazione.

Seppur in assenza di esplicita rappresentazione cartografica, il PSC contempla espressamente fra le proprie strategie il potenziamento, in via generale, delle infrastrutture dedicate ad incentivare forme di mobilità maggiormente sostenibile.

In base all'art. 7 delle Norme del PSC, le infrastrutture viarie esistenti unitamente alle relative fasce di rispetto, compongono lo spazio per la viabilità. La realizzazione degli interventi di carattere infrastrutturale è affidata dal piano alle norme specificatamente previste dalla legislazione vigente e demandata alla programmazione all'interno del POC, che potrà motivatamente ridisegnare i corridoi mantenendo la direzione dell'infrastruttura, la cui esatta area di sedime sarà decisa dal POC stesso.

b. SULLA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TERRITORIALE DELLE PREVISIONI DEL RUE

Tenuto conto della Pratica di VAS/VALSAT - Variante al RUE n. 2 "Aree pubbliche ed altre modifiche minori" del Comune di Faenza - trasmessa dalla Provincia di Ravenna ad ARPAE-SAC di Ravenna il 13/05/2016 (ns PGRA/2016/5671 del 13/05/2016),

SI TRASMETTE

VISTA la nota della Provincia di Ravenna del 11/05/2016 (ns PGRA/2016/5671 del 13/05/2016) e i documenti disponibili al link <http://www.comune.faenza.ra.it/Guida-ai-servizi/Settore-Territorio/La-Pubblicazione-dei-Procedimenti/Varianti-PRG-RUE-POC-e-PUA-in-pubblicazione/Variante-al-RUE-n.-2-Aree-pubbliche-ed-altre-modifiche-minori-e-altri-atti.-ADOZIONE>, quali;

- Verbale di deliberazione del Consiglio dell'Unione n° 17 del 27/04/2016;
 - Variante n. 2 al RUE "Aree pubbliche ed altre modifiche minori";
 - Allegato A - Relazione tecnica illustrativa, variazioni grafiche e normative;
 - Allegato A.1 - Testo coordinato dell'elaborato Tav. P.2 Norme di Attuazione;
 - Allegato B - Valsat;
 - Allegato C - Relazione geologica;
 - Aggiornamento Tav. P.5 "Attività edilizia e procedimenti";
 - Allegato D - Modifiche normative all'elaborato Tav. P.5 Attività edilizia e procedimenti;
 - Allegato D.1 - Testo coordinato dell'elaborato Tav. P.5 Attività edilizia e procedimenti;
- VISTA la documentazione integrativa inviataci dalla Provincia di Ravenna (PGRA 9206 del

27/07/2016) presentata dall'Unione della Romagna Faentina, a seguito della richiesta di integrazioni presentata dalla Provincia di Ravenna, costituita da:

- Nota dell'Unione della Romagna Faentina del 20/07/2016;
- Allegato 1 - Integrazione alla Variante al RUE n.2
- Allegato 2 - Parere ARPAE;
- Allegato 3 - Parere AUSL del 06/07/2016;
- Allegato 4 - Osservazione del Comune di Faenza del 14/07/2016;
- Allegato 5 - Osservazione della TECNUT Snc del 06/07/2016;

CONSIDERATO che le osservazioni non pervengono da soggetti ambientalmente competenti e che il contenuto delle stesse non riguarda tematiche ambientali;

CONSIDERATI complessivamente i contenuti dei pareri dei soggetti con competenza ambientale;

CONSIDERATO che l'attuazione delle modifiche proposte dalla presente variante, disciplinate dal RUE, avverrà con intervento diretto e non sarà quindi soggetto ad ulteriori procedure di VALSAT;

CONSIDERATO che l'impatto ambientale delle variazioni proposte è estremamente contenuta e quindi tale da non incidere in maniera determinante sui parametri di sostenibilità ambientale e territoriale già valutati nella VALSAT del RUE del Comune di Faenza;

CONSIDERATO che le modifiche richieste non interferiscono con i vincoli/tutele vigenti; VALUTATI i potenziali impatti derivanti dalle scelte operate nel Piano predisposto, le misure idonee per impedirli, mitigarli o compensarli, alla luce delle possibili alternative e tenendo conto delle caratteristiche del territorio e degli scenari di riferimento territoriali e degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti con il medesimo piano;

Limitatamente alla parte di nostra competenza relativa alla Valsat, si ritiene di esprimere: **PARERE MOTIVATO POSITIVO**

per la Variante al RUE n.2 "Aree pubbliche ed altre modifiche minori" del Comune di Faenza,

secondo quanto disposto dal D.Lgs 152/06 e smi, dall'Art. 5 della L.R. 20/2000 e dalla DGR Emilia Romagna 2170/2015.

La procedura avviata per la Variante al RUE n.2 "Aree pubbliche ed altre modifiche minori" del Comune di Faenza potrà essere conclusa secondo quanto disciplinato dall'art. 5 della L.R. 20/2000, nel rispetto delle prescrizioni presenti nei Rapporti Ambientali e nei pareri formulati dai soggetti coinvolti nella procedura di valutazione ambientale.

Si riporta di seguito il contributo valutativo e proposte da parte del Servizio Territoriale di ARPAE:

TAV.P.1 SCHEDE PROGETTO

Aree 4.1 (via Pana), 4.2 (via Malpighi) e 4.4 (via Ramazzini): all'interno della relative schede viene prevista, tra le destinazioni d'uso, la categoria funzionale definita dall'art.3 lettera a)-Residenziale. Per la funzione residenziale questa agenzia ribadisce quanto già espresso con PGRA/2014/8400 del 21/10/2014 in sede di valutazione del RUE a proposito di:

- "Ambito produttivo specializzato e Ambito produttivo misto": la realizzazione di alloggi a servizio dell'attività dovrà evitare contrasti e incompatibilità dovute alle eventuali emissioni (sia sonore che atmosferiche) dei reparti produttivi compresi quelli a cui tali alloggi risultano asserviti. Nel caso in cui tali unità abitative vengano cedute a terzi separatamente all'unità produttiva principale insediata dovrà essere prevista la conformità ai limiti acustici.
- "Ambito misto di riqualificazione": la possibilità di sviluppo e riammodernamento del tessuto produttivo deve favorire l'insediamento di attività a maggior compatibilità rispetto

alle residenze (es. terziario, commerciale). In sede di rilascio delle concessioni, autorizzazioni e certificati di conformità edilizia. L'insediamento di nuove attività produttive o il cambio d'uso di attività esistenti dovrà essere subordinato ad una valutazione riguardo alle potenziali "iterazioni significative con l'ambiente".

Aree 4.3 (via Lesi- via Cesarolo): le trasformazioni previste dalla scheda di RUE dovranno verificare la compatibilità acustica nei confronti dei ricettori della infrastruttura ferroviaria adiacente.

Aree 4.5 (via Tebano): Per tale scheda questa Agenzia ribadisce quanto già espresso con con PGRA/2014/8400 del 21/10/2014 in sede di valutazione del RUE: in funzione della caratterizzazione degli agglomerati nuovi ed esistenti 0 deve essere previsto l'allacciamento a rete fognaria pubblica collettata a pubblico depuratore. Ovvero le condizioni di una eventuale mancata presa in carico della rete fognaria da parte del gestore del servizio idrico integrato deve avere come riferimento criteri di valutazione tecnici ed economici in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, con l'obiettivo di verifica e razionalizzazione del collettamento degli scarichi derivanti da edifici sparsi (nuclei isolati) o da reti fognarie pubbliche derivanti da agglomerati esistenti o di nuova formazione.

TAV.P.2 NORME DI ATTUAZIONE

Modifica 3 (modifica, negli ambiti residenziali misti e misti di riqualificazione, al fine di incentivare le attività di pubblico esercizio con somministrazione - bar e ristoranti - con la possibilità di estendere l'attività anche all'esterno dei locali su aree private di uso pubblico). La modifica proposta introduce potenziali conflitti acustici negli ambiti in cui viene espressa: Ambito residenziale misto consolidato (Art.7 pto3) e Ambito misto di riqualificazione (Art.10 pto3). Pertanto, a parere di questa Agenzia, l'introduzione di tale modifica deve prevedere, in accordo con il principio di cautela, limitazioni degli orari di utilizzo e comunque essere subordinata alla presentazione di una valutazione previsionale di impatto acustico.

c. PARERE SU COMPATIBILITA' RISPETTO AL RISCHIO SISMICO DEL RUE

In riferimento alla richiesta del Comune di Faenza (Fascicolo 07-04-01 2016/2/0), relativa al POC di cui all'oggetto, in base a quanto previsto dall'Art. 5 della L. R. n° 19/2008 e dal D.M. 11/03/1988 al punto "H" (fattibilità geotecnica di opere su grandi aree), questo Settore

VISTO

-la Relazione geologica;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza, sulla compatibilità del POC con le condizioni geomorfologiche del territorio in relazione al rischio sismico del medesimo, pur non entrando nel merito della tipologia e delle previsioni urbanistiche e di quant'altro non specificatamente previsto dall'Art. 5 della L. R. n° 19/2008.

Il presente parere non esime inoltre dai seguenti obblighi:

- rispetto della normativa prevista dal Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni;
- verificare la funzionalità della rete pubblica di scolo;

-rispettare ogni altra normativa vigente in materia.

CONSIDERATO:

CHE ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000 la Giunta Provinciale "può formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore".

CHE le previsioni di cui al POC in oggetto, e conseguente variante al RUE, non contrastano con le prescrizioni, le direttive e gli indirizzi del vigente PTCP, sia nella sua componente paesistica che pianificatoria;

CHE sulla base della relazione di Valsat che comprende una descrizione della Variante al RUE, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente le Autorità, che per le loro specifiche competenze ambientali hanno interesse agli effetti sull'ambiente dovuti all'attuazione dello strumento urbanistico in esame, si sono espresse, tutte, con parere favorevole, rimarcando, solo per qualche tematica, alcune condizioni/prescrizioni così come sottolineato nel "constatato";

CHE la responsabilità rispetto alla conformità alle leggi vigenti, ivi compresa la recente Legge Regionale 30 luglio 2013, n.15 "Semplificazione della disciplina edilizia" in ordine alle procedure ed ai contenuti degli strumenti attuativi è di esclusiva competenza comunale;

CHE le funzioni di organo esecutivo della Giunta Provinciale sono ora assunte in capo al Presidente della Provincia come stabilito dalla Legge 56/2014 (c.d. Del Rio) e ss.mm.ii.;

Tutto ciò **PREMESSO, CONSTATATO E CONSIDERATO**

PROPONE

1. DI FORMULARE, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e s. m. e i., in ordine alla POC e correlata variante al RUE di Faenza "Adeguamento e messa in sicurezza strada Prov.le n. 16 e realizzazione pista ciclo-pedonale Faenza-Borgo Tuliero", adottata dall'Unione della Romagna Faentina con delibera n. 52 del 23.12.2015, la seguente Riserva così come riportata al punto a. del "Constatato" della presente Relazione:

- 1..1 si chiede all'Unione della Romagna Faentina e al Comune di Faenza di corrispondere, in sede di approvazione degli strumenti urbanistici e nelle successive fasi di progettazione ed esecuzione, alle condizioni e prescrizioni contenute nella nota del Settore Lavori pubblici della Provincia di Ravenna nota PG 21912 del 29.06.2016.

2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 5 della L.R.20/2000 e del D.Lgs 152/06, parere positivo in merito alla sostenibilità ambientale VAS/Valsat del POC e correlata variante al RUE di Faenza "Adeguamento e messa in sicurezza strada Prov.le n. 16 e realizzazione pista ciclo-pedonale Faenza-Borgo Tuliero" adottata dall'Unione della Romagna Faentina con delibera n. 52 del 23.12.2015, alle condizioni di cui al referto istruttorio trasmesso da ARPAE - SAC Ravenna con nota ns. PG 33623/2016 del 01.12.2016 e riportate al punto b. del "Constatato" della presente Relazione.

3. DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008, alle condizioni riportate al punto c. del "Constatato" della presente Relazione.